

EUROPA E IMPRESE

a cura di
Francesco Sciaudone, partner
 Studio legale Grimaldi e Associati
 Bruxelles - Roma - Milano

Concorrenza: in arrivo nuove regole

● **Sara Gobatto**
Francesco Sciaudone

Con decisione dello scorso 27 dicembre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha innalzato l'entità del contributo che deve essere versato dalle imprese al momento della notifica all'Agcm di un'operazione di concentrazione.

Come noto, sulla base della legge n. 287-90 (la legge antitrust italiana), un'operazione di concentrazione è soggetta all'obbligo di notifica preventiva all'Agcm qualora le "imprese interessate" (in linea di massima, impresa acquirente ed impresa acquisita) raggiungano le seguenti soglie di fatturato: il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 440 milioni di euro, ovvero il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 44 milioni di euro.

L'attività di esame delle concentrazioni ed il relativo funzionamento dell'Agcm generano dei costi che, nel sistema precedente alla legge finanziaria 2006, erano totalmente a carico della fiscalità generale. Infatti, l'Agcm era esclusivamente finanziata con uno stanziamento annuale in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'attuale ministero per lo Sviluppo Economico.

Tuttavia, a partire dal 2006, l'art. 1, comma 69, della legge finanziaria 2006 ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, un meccanismo di contribuzione a carico delle imprese, che integra il finanziamento statale.

Tale novella legislativa individua la misura massima della contribuzione in un valore percentuale pari all'1,2 per cento del valore della transazione oggetto di notifica. Al contempo, impone all'Agcm di commisurare annualmente i criteri di parametrizzazione dei contributi ai

costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Agcm deve procedere a valutare l'incidenza dell'attività di controllo delle operazioni di concentrazione sui propri costi complessivi dell'anno precedente e, assumendo tale rapporto come fisso anche per l'anno successivo, a stimare il costo relativo all'attività di controllo delle concentrazioni, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Parlamento. Con la citata delibera del 27 dicembre 2007, dunque, l'AGCM ha adottato i nuovi criteri, valevoli per l'anno 2008, relativi alla determinazione della contribuzione dovuta dalle imprese. In particolare, rispetto al sistema in vigore nel 2007, l'Agcm ha introdotto le seguenti novità: un incremento della contribuzione dall'1 all'1,2 per cento del valore della transazione delle operazioni di concentrazione; un aumento della soglia massi-

ma della contribuzione a 60 mila euro, a fronte dei precedenti 50 mila; la modifica del metodo di calcolo del valore della transazione per le operazioni di concentrazione in cui la target produca fatturato anche al di fuori del territorio nazionale. In questo caso, il valore della transazione viene calcolato assumendo il corrispettivo complessivamente pattuito dalle parti per l'insieme delle attività oggetto della transazione, incluse quelle che generano fatturato al di fuori del territorio nazionale. Il corrispettivo viene, poi, corretto sulla base di un indice, costituito dal rapporto tra fatturato realizzato a livello nazionale e mondiale dalle imprese oggetto di acquisizione. Con i nuovi criteri di determinazione della contribuzione dovuta dalle imprese soggette ad obbligo di notifica preventiva di una concentrazione, ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge 287-90, l'Agcm ha dunque incrementato i costi a cari-

co delle parti notificanti. In considerazione della funzione propria del contributo - la copertura dei costi di funzionamento dell'Agcm per l'esercizio dell'attività di valutazione sulle concentrazioni - tanto la decisione di incrementare la percentuale della contribuzione quanto quella di aumentare la soglia massima potrebbero essere state determinate dal maggior numero delle operazioni di concentrazione sottoposte all'esame dell'Autorità ovvero da una sempre maggiore complessità strutturale delle stesse, con conseguente allungamento dei tempi procedurali dell'attività istruttoria. Con riferimento, invece, alla previsione di un correttore per la determinazione del valore della transazione per le operazioni di concentrazione in cui la target produca anche fatturato all'estero, la stessa previsione conduce alla determinazione dell'importo del contributo in modo direttamente proporzionale alla per-

centuale del fatturato globale dell'impresa realizzato sul territorio nazionale. In altri termini, se l'impresa target realizza solo una minima parte del proprio fatturato sul territorio nazionale, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto. La riduzione dell'ammontare del contributo ottenuta in questo modo è funzionale a una limitazione dei costi di notifica che le imprese devono sostenere nel caso in cui debbano comunicare una medesima operazione di concentrazione in più Stati membri dell'Ue (c.d. multifiling).

Quest'ultimo elemento deve sicuramente essere considerato con favore, in quanto cerca di evitare che il finanziamento dei costi di notifica si traduca in un onere eccessivo per le imprese che operano in più Stati membri dell'Ue.

francesco.sciaudone@gri
 maldiassociati.com
 sara.gobatto@griamal-
 dieassociati.com

OSSERVATORIO MARITTIMO

Due poli per previdenza e sicurezza

● **Antonio Parlato***

In questi giorni si compiono due anni dalla approvazione, avvenuta a Ginevra il 7 febbraio 2006, della Convenzione sul Lavoro Marittimo dell'Oil, l'organizzazione internazionale del lavoro, agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti. La Convenzione è uno strumento giuridico di applicazione universale che riguarda 1,2 milioni di marittimi, di armatori e di nazioni marittime.



Purtroppo si stima che non prima del 2010 verrà recepita nell'ordinamento giuridico nazionale ed entrerà in vigore. Sempre che essa sia stata ratificata da almeno 30 Stati membri dell'Oil rappresentanti il 33 per cento del tonnellaggio mondiale.

La convenzione unifica, e in parte modifica, trentacinque altre convenzioni precedenti e, si noti, ancora in vigore per tutti gli Stati, Italia compresa. Partendo dall'articolo quarto che recita così: "ogni marittimo ha il diritto ad un luogo sicuro e protetto secondo gli standard di sicurezza, a termi-

ni equi di impiego, a condizioni di lavoro e di vita decorose a bordo della nave, alla tutela della salute, assistenza medica, misure di benessere ed altre forme di protezione sociale", la convenzione riesamina, ribadisce, meglio definisce o amplia, in un quadro unitario e organico, le numerose attuali convenzioni.

Tra queste -in materia di salute e sicurezza del lavoro marittimo- quelle sulla indennità

La convenzione sul lavoro marittimo troverà applicazione ed entrerà in vigore non prima di tre anni, cioè nel 2010

di disoccupazione per naufragio, sull'assicurazione sulle malattie contratte dai marinai, sul cibo ed il vettovagliamento degli equipaggi, sulla tutela sociale, gli esami medici, la certificazione di idoneità al lavoro marittimo, sulla prevenzione degli infortuni, sugli standard minimi di sicurezza del naviglio mercantile, sul benessere lavorativo, sulla qualità degli alloggi dei marinai, sulla tutela della salute e le cure mediche, sulle ispezioni sul lavoro, sull'orario massimo di

lavoro e sulle tabelle minime di armamento.

Si tratta, come è evidente a chiunque voglia comprendere davvero di cosa si debba parlare quando, in queste settimane, si affronta l'ipotesi di un nuovo quadro istituzionale degli enti previdenziali ed assicurativi, di norme che attengono alla specificità del lavoro marittimo, alle particolari condizioni, anche ambientali, nelle quali si esplica, alla tutela della salute e della sicurezza a bordo.

Norme, tutte, così attente alla specificità di questa tipologia di lavoro da essere ben diverse, distinte e distanti da quelle generali che attengono a tutte le altre attività lavorative.

In questi mesi la maturazione del dibattito politico riguardante l'ipotesi di unificazione degli enti è giunta a definire come realmente praticabile la costituzione di due poli, uno previdenziale del quale farebbero parte Inps ed Inpdap ed altri enti che anche si occupano di pensioni, e l'altro -assicurativo- tra Inail, Ipsema e ulteriori altri che si occupano della tutela della sicurezza del lavoro.

Se si tratta di un passo avanti rispetto alla prima ipotesi, ed è auspicabile che così si realizzi il massimo raccordo possibile per giungere a sinergie ed economie di scala, questo polo non può portare alla unificazione tra i due enti assicurativi che hanno missioni solo

apparentemente simili: come è infatti possibile capire immediatamente non appena ci si avvicini realmente ai contenuti del lavoro marittimo ed a tutte le relative articolate attività nelle quali si materializza, la navigazione marittima è segnata da profonde differenze sino a giungere a decine e decine di istituti specifici normati dalla legislazione nazionale, europea ed internazionale che regolano il lavoro di bor-

E' necessario frenare la corsa verso la degenerazione della tutela sociale per la gente che lavora in mare

do in funzione dell'ambiente nel quale si svolge e dei particolari rischi che corrono la salute e la sicurezza della gente di mare.

E' non solo opportuno ma necessario, di questi tempi, frenare la corsa inconsapevole verso i più bassi fondali del vigente sistema di tutela sociale del lavoro marittimo e dello stesso ruolo della navigazione e delle sue prospettive nel sistema economico italiano nel mare mediterraneo e negli

oceani.

Da qui il doveroso richiamo, innanzitutto per senso di responsabilità istituzionale, alle numerose Convenzioni internazionali in vigore, recepite dal nostro ordinamento, a tutela del lavoro marittimo e che obbligano al loro rispetto gli Stati, Italia compresa.

E che, in caso di fusione e quindi di indistinta confusione degli Enti assicurativi che hanno missioni sostanzialmente del tutto diverse non potrebbe essere più garantito e porterebbe alla espulsione dell'Italia dal concerto e dal contesto internazionale, proprio quando si avvicina il momento della unificazione delle Convenzioni vigenti.

Perché nel quadro di tutela integrale della salute e della sicurezza ma anche della prevenzione di sinistri, infortuni e malattie professionali e comuni della gente di mare, proprio in relazione diretta con le Convenzioni in vigore, la presenza dell'Ipsema per lo specifico e soprattutto specializzato ruolo che svolge è essenziale e non può essere giammai assorbita da altri, a meno che non si voglia comprimere sino ad annullarle le garanzie di tutela specifica del lavoro di centinaia di migliaia di marittimi. Il che non è minimamente pensabile.

*Presidente Ipsema
 Istituto previdenza settore marittimo